

LE REGIONI

Il primo comma dell'art. VIII delle « disposizioni transitorie e finali » della Carta costituzionale promulgata il 27 dicembre 1947 diceva che le elezioni dei Consigli regionali avrebbero dovuto essere indette entro la fine del 1948. Con due successive leggi (l. 24 dicembre 1948, n. 1465, e l. 25 ottobre 1949, n. 762) il termine per l'effettuazione delle suddette elezioni era stato prorogato, prima al 30 ottobre 1949 e poi al 31 dicembre 1950.

Benchè fin dal 10 febbraio 1953 sia stata promulgata una legge riguardante la costituzione e il funzionamento degli organi regionali, a tutt'oggi le elezioni dei Consigli regionali non sono state ancora indette, perchè la relativa legge elettorale non è stata fino a questo momento approvata.

Durante quest'ultimo anno, a partire cioè dalla crisi governativa che si risolse con la formazione del « monocoloro » Zoli (maggio-giugno 1957), il problema dell'attuazione dell'ordinamento regionale è stato al centro di molte discussioni politiche.

Si è disputato sull'opportunità o meno di mettere in atto il dettato costituzionale e, in via subordinata, sul come si possa giungere alla tanto lungamente attesa realizzazione della più importante delle « autonomie locali ».

Gli avversari della Regione hanno addotto tutta una serie di motivi che, a loro avviso, sconsiglierebbero, almeno nelle presenti condizioni storico-politiche, una riforma, la quale, secondo loro, ci riporterebbe alla divisione « politica » dell'Italia, sconvolgerebbe profondamente l'ordinamento finanziario del nostro Paese e, in definitiva, « farebbe il gioco dei comunisti ».

Come già avvenne quando nell'Assemblea Costituente si trattò di approvare l'inserzione dell'istituto regionale nel nostro ordinamento costituzionale, la campagna antiregionalistica è stata apertamente sostenuta da una grande parte della stampa cosiddetta indipendente. Da parte dei regionalisti convinti, invece, non c'è sempre stato uno sforzo adeguato per l'approfondimento dei problemi connessi con l'ordinamento regionale e non ci si è a sufficienza preoccupati di confutare con tempestività le argomentazioni degli oppositori. Per cui, in vasti strati dell'opinione pubblica italiana, su tale materia esiste, al presente, un notevole disorientamento.

Nel nostro sistema costituzionale - scrivevamo qualche mese fa commemorando il "decennale della Costituzione" - « è stato chiaramente accolto il principio che "lo Stato è per la persona e non la persona per lo Stato", cioè che l'intera struttura dello Stato è unicamente in funzione della "persona umana" e del suo pieno sviluppo ».

E soggiungevamo: « Nell'art. 2 è detto che " la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ". Questa importante affermazione preclude la via a qualsiasi concezione " totalitaria " la quale consideri l'individuo essenzialmente in funzione dello Stato o della collettività. Non può essere " totalitario " nel senso indicato un organismo statale che riconosce, in teoria e nella pratica, l'esistenza di diritti della persona e delle formazioni sociali minori, dei quali esso non si considera l'autore ».

E' indubbio che tra le formazioni sociali minori, di cui parla la nostra Costituzione, occupano un posto privilegiato le « comunità locali ». Il libero svolgimento della persona umana esige che queste « comunità » abbiano una vita « autonoma » in seno all'organismo statale. Ora, un raggruppamento sociale non ha una vita veramente autonoma, se dall'ordinamento giuridico non gli è riconosciuto, almeno entro certi limiti, un diritto all'autogoverno.

La nostra Carta fondamentale, come dimostra il « saggio » che qui di seguito pubblichiamo, riconosce tale diritto alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni, e in tal modo garantisce anche sotto questo profilo la libertà della persona.

Nello stesso lavoro si chiarisce come l'autonomia riconosciuta dal testo costituzionale alle comunità locali non sia tale da intaccare l'essenziale unità del nostro ordinamento politico, e come, d'altra parte, nella Costituzione sia previsto un coordinamento delle finanze locali con la finanza dello Stato mediante « leggi della Repubblica », per cui l'integrale attuazione del principio delle autonomie locali non viene affatto a scardinare il sistema finanziario statale.

Luigi Einaudi ebbe un giorno a dire all'Assemblea Costituente: « Nessun freno per se stesso è possibile al ritorno delle tirannie. Ma uno dei freni è certamente l'esistenza di una vigorosa e operosa vita autonoma locale » (cfr. Atti Ass. Cost., Atti Ass. plen., sed. 28 maggio 1947, p. 4284). Ciò spiega perchè i comunisti e molti socialisti massimalisti, al momento della discussione e dell'approvazione della nostra Carta fondamentale, si trovassero d'accordo con la destra conservatrice nell'opporsi alla recezione del principio dell'autogoverno delle comunità locali nell'ordinamento costituzionale repubblicano.

Il fatto che oggi i marxisti leninisti siano divenuti ferventi fautori del regionalismo, non deve trarre in errore i democratici sinceri. E' importante soprattutto che questi non dimentichino i motivi ideali che li hanno spinti, in sede di redazione del testo costituzionale, ad approvare l'art. 5 e il Titolo V della « parte II » che istituiscono e disciplinano l'intero sistema delle « autonomie locali ».

Se è ragionevole che essi si preoccupino di « completare gli studi in ordine al finanziamento e alla costituzione delle Regioni, nonchè alla sistemazione in esse delle Provincie » (cfr. il secondo punto del programma governativo di recente concordato dalla D. C. con il P. S. D. I.), è auspicabile che tale preoccupazione non li porti a rinviare sine die una attuazione costituzionale che tanti benefici può arrecare alla vita politica, economica e sociale del nostro Paese.